

**CONTRATTO RELATIVO A FORNITURA IN OPERA "CHIAVI IN MANO DI DUE TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (T.A.C.) DESTINATI ALL'OSPEDALE DI SAVONA DELL'ASL2 (CIG \_\_\_\_\_)**

**TRA**

L'ASL 2 (di seguito denominata anche Azienda o ASL 2, stazione appaltante) con sede legale in Via Manzoni, n. 14 a Savona, CF./Partita IVA 01062990096, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in qualità di \_\_\_\_\_ in forza di \_\_\_\_\_.

**E**

La Società \_\_\_\_\_ (di seguito denominata società, affidataria, fornitore), con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ - CF/Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_ rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in forza di \_\_\_\_\_,

**PREMESSO CHE:**

con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 2 n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata aggiudicata/affidata alla Società \_\_\_\_\_ la fornitura "chiavi in mano" di due Tomografi Assiali Computerizzati (T.A.C.) destinati all'Ospedale San Paolo di Savona per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (8 anni, incluso il periodo di garanzia di \_\_\_\_\_) e per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA di legge, comprensiva di:

- realizzazione delle opere prodromiche e complementari, necessarie all'installazione "chiavi in mano" dei tomohgrafi assiali computerizzati 'oggetto di fornitura;
- contratto di manutenzione con tipologia full risk-all included per il

	periodo di dodici mesi dalla data del collaudo oppure di mesi	
	<i>in relazione all'eventuale periodo aggiuntivo offerto senza alcun onere ulteriore</i>	
	<i>per la committenza:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [eventuale] contratto di manutenzione con tipologia full risk-all included</li> </ul>	
	(in relazione a quanto previsto dall'Art.8 capo 8.3 del Capitolato Speciale)	
	quale opzione non vincolante, dopo il periodo di garanzia;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [eventuale] dismissione, smontaggio, movimentazione, trasporto e resa a</li> </ul>	
	discarica nei modi di legge, dei vecchi tomografi assiali computerizzati,	
	oggetto di sostituzione.	
	- che tale provvedimento è divenuto efficace a seguito della verifica dei	
	prescritti requisiti (art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);	
	- ai sensi degli articoli 85 e seguenti del D.Lgs 159/2011 e smi “Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia	
	di documentazione antimafia”, su richiesta di questa Azienda, inoltrata con	
	nota prot. n° _____ del _____, l’Ufficio Territoriale del Governo -	
	Prefettura di _____ ha comunicato, con nota prot. n. _____ del _____,	
	che nei confronti della Società _____ e delle persone fisiche di cui alla	
	predetta documentazione, non risultano sussistere, alla data odierna, cause	
	interdittive né tentativi di infiltrazione mafiosa.	
	OPPURE	
	- ai sensi degli articoli 85 e seguenti del D.Lgs 159/2011 e smi “Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia	
	di documentazione antimafia”, questa Azienda ha provveduto a richiedere con	
	nota prot. _____ - del _____ mediante accesso alla Banca Dati Nazionale	
	Antimafia, la documentazione antimafia e procede alla stipula del contratto	
	2	

in assenza delle informazioni prefettizie in quanto risultano decorsi i termini di cui all'articolo 92 D.Lgs 159/2011 e smi.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 - OGGETTO E DURATA**

L'Azienda conferisce alla Società che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo alla fornitura "chiavi in mano" di due Tomografi Assiali Computerizzati (T.A.C.) - come meglio specificato nel Capitolato speciale di gara, nell'offerta prodotta dalla società in data \_\_\_\_\_ e nella deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - per la durata di \_\_\_\_\_, con decorrenza dal \_\_\_\_\_.

**La durata del periodo di garanzia full risk/all inclusive è stabilita in dodici mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo dell'intera fornitura in opera, così come stabilito dall'art. 6 del Capitolato di gara. Oppure in mesi \_\_\_\_\_ in relazione all'eventuale periodo aggiuntivo offerto senza alcun onere ulteriore per l'ASL.**

**Art. 2bis -SERVIZI OPZIONALI**

*[Eventuale] In relazione a quanto precisato all'art. 2 del Capitolato di Gara e, segnatamente, al punto C della tabella riportante il quadro economico complessivo della procedura di acquisto, l'ASL affida OPPURE SI RISERVA DI AFFIDARE alla predetta Società le operazioni di dismissione, smontaggio, movimentazione e trasporto a discarica o presso altro sito dell'Aggiudicatario dei Tomografi Assiali Computerizzati oggetto di*

*sostituzione, alle condizioni di cui all'offerta in data... ..*

Scaduti i termini di copertura della garanzia fullrisk/all inclusive, l'ASL si riserva la facoltà di procedere all'acquisto dell'opzione relativa all'assistenza e manutenzione post garanzia nei termini previsti dal Capitolato di gara e alle condizioni di cui all'offerta in data....., per un periodo massimo di 96 mesi comprensivi del periodo di garanzia full risk-all inclusive.

Nell'ipotesi di acquisto di detta opzione, l'ASL si riserva la facoltà, durante tutto il periodo di durata del contratto di manutenzione, di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di di tre mesi, da detto contratto qualora siano presenti sul mercato condizioni alternative tecniche, prestazionali ed economiche, migliori rispetto a quelle del contratto di manutenzione stipulato a seguito dell'acquisto dell'opzione in parola.

La società, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di continuare il servizio di manutenzione di cui al preambolo, alle condizioni economiche pattuite, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di un nuovo contratto.

Le modifiche al contratto sono ammesse nei limiti di cui all'articolo 106 D.Lgs 50/2016 e smi.

### **Art. 3 - CORRISPETTIVO**

L'appalto è aggiudicato alla Società/R.T.I al prezzo offerto ed accettato di € \_\_\_\_\_.= oltre IVA di legge, per il periodo di mesi \_\_\_\_ (SPECIFICARE SE IL PREZZO E' A CORPO OPPURE SONO PREVISTI PREZZI UNITARI).

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, viene effettuato secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

Il prezzo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma, si intende franco e libero di ogni e

qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, iva esclusa.

La revisione prezzi è applicabile solo se prevista con le modalità dell'art. 106

D.Lgs 50/2016 e smi.

L'affidataria potrà proporre la fornitura di prodotti migliorativi in luogo di quelli aggiudicati, alle stesse o migliori condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

L'accettazione di tale proposta è ad insindacabile giudizio dell'ASL2.

#### **Art. 4 - DOCUMENTI/ NORME DI RINVIO**

La fornitura viene affidata dall'Azienda, ed accettata dalla Società, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto e dei documenti complementari relativi all'appalto in questione, costituenti parte integrante e sostanziale della Deliberazione Direttore Generale ASL 2 Savonese n. \_\_\_\_ e n. \_\_\_\_.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, gli atti di seguito elencati:

- 1) l'offerta economica in data \_\_\_\_;
- 2) il disciplinare di gara ed il Capitolato d'oneri allegato al disciplinare predetto;
- 3) la deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
- 4) la lettera prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con cui l'ASL2 ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della procedura espletata per l'affidamento della fornitura in questione;
- 5) *"Protocollo per lo sviluppo e la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici"* adottato dalla Prefettura Savona, con adesione dell'ASL2 giusta deliberazione n° 914 del 14/12/2017;

6) Patto di integrità tra ASL2 e gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di affidamento.

Tale documentazione, che la Società affidataria dichiara di ben conoscere ed approvare, è depositata agli atti presso l'ASL 2.

*(se trattasi di fattispecie per cui si applica il Protocollo Legalità)*

a) L'affidataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 C. C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.

b) La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o si aintervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317., 318, 319, 319bis, 319 ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) et b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della causa

risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed impresa affidataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 e smi.

La fornitura oggetto del presente contratto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto e dagli atti indicati ai precedenti punti 1/2/3/4/5.

Si richiamano inoltre, per quanto applicabili al presente contratto, le norme contenute:

- nel Codice Civile e nelle altre disposizioni normative che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- nel D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i.;
- L. 13/8/2010 n° 136/ e smi.

#### **Art. 5 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ASL 2 per la prestazione oggetto di subappalto. L'ASL 2 è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Non è ammessa la cessione dei crediti o il subappalto se non espressamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria.

#### **Art 6 - SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FORNITURA**

La società non può per nessuna ragione interrompere o non eseguire, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente contratto, fermo restando quanto precisato al precedente articolo 2.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate secondo le modalità precisate dall'Azienda, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato (o lettera invito). Qualora la società non provveda ad inviare la merce nei termini ordinari previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di giorni 5 lavorativi, decorsi inutilmente i quali, l'Azienda potrà rivolgersi ad altro fornitore, addebitando all'affidataria l'eventuale maggior spesa, nonché ogni altro danno o pregiudizio che per tali fatti dovesse derivarle (*salvo diversa prescrizione di capitolato/lettera invito*).

Inoltre, qualora l'inadempimento si protragga per ulteriori 10 giorni lavorativi, rispetto al suddetto termine massimo, l'Azienda sarà autorizzata a dichiarare risolto il contratto, mediante lettera raccomandata a/r-pec.

L'Azienda in caso di ritardo o nell'ipotesi di interruzione, seppure temporanea della fornitura, si riserva l'applicazione di penali fino ad un massimo del 10% del valore dell'ordine, ovvero, nei casi più gravi, di dichiarare la risoluzione del contratto in danno della società. (DA INTEGRARE CON EVENTUALI PREVISIONI DEL CAPITOLATO)

L'Azienda potrà inoltre sospendere i pagamenti all'affidataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. Tale sospensione potrà verificarsi



anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

#### **Art. 7 - PENALITA'**

L'Affidataria può essere soggetta all'applicazione di penali quando non esegua la fornitura secondo le modalità/tempistiche stabilite, ovvero la esegua parzialmente.

Per quanto attiene l'oggetto dei disservizi/attività che possono comportare l'applicazione delle penali e l'importo delle stesse, si rinvia all'art. 10 del Capitolato tecnico, che si intende qui integralmente richiamato.

L'importo di penale, ove applicato, sarà detratto dall'importo d'offerta.

Tutte le penali sopra indicate saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.

Nel caso di inadempienza contrattuale, oltre all'applicazione della penale, l'Azienda, qualora debba provvedere diversamente all'acquisto di beni/prodotti similari sul mercato, addebita all'Affidataria inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sulla cauzione definitiva o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Le penalità sono notificate alla società in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti della società dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che la società medesima abbia stipulato con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione del relativo importo deve avvenire nei termini fissati in base al successivo articolo 8 del presente contratto.

In caso di automatica risoluzione del contratto conseguente al rilascio di informazione antimafia interdittiva, sarà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto, o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

#### **Art. 8 - GARANZIE/OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Ai sensi dell'articolo \_\_\_\_ del Capitolato Speciale/disciplinare di gara, a garanzia degli impegni che viene ad assumere con il presente contratto, nonché per l'eventuale risarcimento dei danni e per il rimborso delle spese che l'Azienda debba subire/sostenere per fatti addebitabili/addebitati all'aggiudicatario, la Società ha costituito cauzione definitiva di € \_\_\_\_.= (\_\_\_\_/00), pari al \_\_\_\_% del prezzo di aggiudicazione nella misura ridotta (eventuale) di cui agli artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016 e smi, a mezzo di \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Azienda avrà diritto di valersi sulla suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà

reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora

l'Azienda abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o

in parte di essa.

(Eventuale) In osservanza a quanto stabilito al punto 24 del Dichiinare di

Gara, la Società ha stipulato polizza assicurativa R.C.T/\_\_\_\_. n. \_\_\_\_\_ con

massimale di € \_\_\_\_\_ per i rischi inerenti e/o derivanti

dall'attività svolta, comprensiva di danni a persone e/o cose, ivi inclusi i

locali aziendali ove è ubicata ciascuna apparecchiatura, con la compagnia

assicurativa \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_. La Società si impegna a garantire

la copertura assicurativa, per l'intero periodo di validità del presente

contratto, per un importo non inferiore ad € 7.000.000,00= per sinistro (altro).

#### **Art. 9 - PERIODO DI PROVA (eventuale).**

Il presente contratto è subordinato al superamento di un periodo di prova di

\_\_\_\_\_ mesi, entro il cui termine verrà verificato il pieno soddisfacimento delle

condizioni contrattuali. In caso di esito negativo di tale periodo di prova,

l'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto senza che la Società possa

eccepire alcunché, se non il pagamento dei prodotti effettivamente

consegnati ovvero del servizio effettivamente svolto.

Durante il periodo di prova l'operato della Società sarà soggetto ad

un'attenta e concreta valutazione da parte dei competenti uffici dell'Azienda,

in relazione a modalità di esecuzione della fornitura.

#### **Art. 10 - RESPONSABILITA' - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

La Società affidataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza della

clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di

personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà inoltre direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'ASL ed a terzi nell'espletamento del servizio anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La società dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza del lavoro.

L'ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto. La Società affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose tanto dell'ASL che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto.

La Società dichiara, inoltre, di conoscere il "Codice di Comportamento dei dipendenti" adottato dall'ASL 2 Savonese con deliberazione n. 33 del 16/01/2014 - pubblicato sul sito aziendale [www.asl2.liguria.it](http://www.asl2.liguria.it) - in ottemperanza al DPR n. 62 del 04/06/2013 (regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna a curarne la diffusione presso i propri dipendenti/collaboratori che abbiano contatti con uffici/strutture dell'ASL 2. In aderenza a quanto previsto dall'art. 2 DPR 62/2013, e per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice dell'ASL 2 sono pertanto estesi a tali soggetti esterni, in caso di grave violazione dei suddetti obblighi di comportamento, l'ASL2 potrà disporre la

risoluzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D. Lgs.165/2001 e s.m.i., la società - sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex-dipendenti dell'ASL 2 Savonese, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Asl 2 nei confronti della società medesima.

#### **Art. 11 - PAGAMENTI**

I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di fattura che dovrà fare esplicito riferimento ai prezzi applicati e a ogni altro elemento utile ai fini del controllo della congruità dell'importo della fattura stessa secondo le indicazioni fornite al riguardo dalla Struttura competente.

I pagamenti stessi vengono disposti entro 60 giorni dalla data di arrivo delle fatture, come risultante dalla protocollazione ai fini IVA. A tale scopo si intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° giorno e l'ultimo giorno del mese stesso.

Gli eventuali interessi di mora saranno riconosciuti nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs 231/2002 e smi.

L'Azienda si riserva di sospendere - proporzionalmente all'inadempimento in cui l'appaltatore sia incorso, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, secondo le modalità di cui alla L. 13/8/2010 n° 136 e smi *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"*.

In particolare la società si impegna a registrare su conti correnti dedicati i movimenti finanziari, da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e riportanti il Codice Identificativo di Gara (CIG\_\_\_\_\_).

Si impegna inoltre a comunicare all' Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su di essi. L'affidataria si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le fatture devono essere corredate con i codici CIG.

L'ASL si impegna a verificare l'inserimento di analoga clausola nel caso di stipula di subappalti e subcontratti. A tal fine, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, dovranno inviare all'ASL copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

**Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) intermedi. La/le fattura/e relativa/e al corrispettivo dell'intera fornitura in opera "chiavi in mano" saranno liquidate, nei tempi di legge, solo con il**

**positivo collaudo in opera di entrambi i Sistemi.**

## **Art. 12 - CONTROLLI**

L'ASL si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l'esatto adempimento delle condizioni previste dal presente contratto e comunque ogni volta lo ritenga opportuno.

Il collaudo/verifica è eseguito dal personale dell'Azienda e, ove necessario da esperti esterni appositamente nominati.

Il collaudo o la verifica devono essere eseguiti, di norma, da persone che non abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione.

La verifica qualitativa e la eventuale conformità tecnica, qualora non rientri nelle competenze del funzionario che riceve la merce, è affidata al responsabile della struttura richiedente.

Le merci possono essere respinte se non conformi ai requisiti previsti. In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, l'ASL può disporre, in contraddittorio con il fornitore, un collaudo tecnico qualitativo ai fini della verifica di conformità.

L'affidataria è obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi in corso di fornitura e dipendenti da vizi di costruzione o da vizi di materiali impiegati. Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione deve essere facilmente visibile il contrassegno della società, il nome del prodotto, la descrizione.

Le inadempienze alle condizioni contrattuali saranno verificate in contraddittorio e l'Affidataria avrà l'obbligo di dare esatta esecuzione, a fronte dell'inadempimento contestato, entro i termini previsti \_\_\_\_\_ (da capitolato o altra documento).

Il Direttore Esecutivo del Contratto è individuato nel Direttore della S.C.

### **Art. 13 - RECESSO. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo il richiamo a quanto previsto da articoli 108 e 109 D.Lgs 50/2016 e smi, le Parti convengono che l'Azienda possa recedere unilateralmente dal contratto, ad esempio:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura di controllo relativa alla società medesima.

Il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

Fermo restando il rinvio a quanto disposto dal precedente art. 6, l'Azienda può inoltre dichiarare risolto il contratto (art. 1456 Codice Civile):

- in caso di esito negativo del collaudo/verifiche o mancato superamento del periodo di prova;
- di frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione della fornitura;
- in caso di cessione o sub appalto del contratto non autorizzati;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale, così come previsto al precedente articolo 8;
- in caso di reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali a seguito di formali contestazioni;



- in caso di violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- in caso di grave inosservanza, da parte di dipendenti/collaboratori dell'affidataria, delle disposizioni del Codice di Comportamento dell'ASL 2;
- in caso di sospensione o interruzione, anche parziale, della fornitura;
- in caso di aggiudicazione ad altra ditta da parte della Centrale Regionale di Acquisto, a seguito di procedura conclusasi con esito migliorativo *(eventuale se previsto da Capitolato/lettera invito)*;
- in caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva;
- in caso di inosservanza delle clausole previste nel citato Protocollo di legalità e nell'art. 4 presente contratto.

L'Affidataria non può sospendere la fornitura per effetto di contestazioni sorte tra le parti e se ciò dovesse verificarsi, l'affidataria sarà considerata responsabile di eventuali danni causati all'ASL derivanti da tale interruzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della L. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla citata legge, ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, competente per territorio.

La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento dell'Azienda,

debitamente comunicato alla società a mezzo lettera raccomandata A.R.-pec

#### **Art 14 - POSIZIONE CONTRIBUTIVA**

Le parti danno atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL \_\_\_\_\_, acquisito agli atti aziendali, attesta la correttezza delle contribuzioni ai sensi di legge.

Per quanto attiene la valutazione dei rischi da interferenza, a sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e smi, le Parti danno atto di aver elaborato il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I costi per la sicurezza inerenti il presente appalto sono quantificati in € 4.000,00=.

#### **Art. 15 - DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Affidataria elegge domicilio legale in Savona.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro competente è quello di Savona.

#### **Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidataria.

Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA.

#### **Art. 17 - PRIVACY**

La Società, in qualità di responsabile esterno del trattamento dati, a ciò designato dall'ASL2 con la sottoscrizione del presente contratto, accetta e si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e smi, nonché

contenute nel regolamento aziendale approvato con deliberazione n° 1246 del 15.10.2009. Essa risulta pertanto obbligata ad adottare tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative necessarie a proteggere i dati, oggetto di trattamento, da ogni illegittima o accidentale distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o da ogni illecita e non autorizzata forma di trattamento, restando vincolata a non comunicare/divulgare a terzi informazioni e/o documenti di cui sia venuta a conoscenza durante l'esecuzione contrattuale, e ciò anche a prestazioni ultimate. Essa è altresì tenuta a consentire l'accesso ai soli dati strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni esclusivamente al proprio personale autorizzato.

#### **Art. 18 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, \_\_\_\_\_

Per la Società

ASL n. 2 Savonese

Il Legale Rappresentante

Il Direttore \_\_\_\_\_

(Sig. \_\_\_\_\_)

( \_\_\_\_\_ )

(firma digitale)

(firma digitale)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la società dichiara di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli \_\_\_\_\_ nonché nel Capitolato Speciale e nella richiamata documentazione.

Savona, \_\_\_\_\_

Per la Società

Il Legale Rappresentante

(Sig. \_\_\_\_\_)

*(firma digitale)*

*Ai fini dell'imposta di bollo il presente contratto viene regolarizzato con il versamento di € \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_ marche da bollo da € 16,00 cadauna e n. \_\_\_\_\_ marche da bollo da € 2,00) con mod. F23 (codice 456T).*